

Gli statuti e l'agricoltura ferrarese

Abbiamo data notizia, in una precedente nota, dello Statuto di Obizzo II del 1287 (1). Di quello successivo di Niccolò III, « revisione » del 1394, esistono soltanto i libri IV e V, che sono le sole parti rimaste della riedizione curata dal notaio Guglielmo da Trento. Il codice dello Statuto del 1420 « revisione » è andato perduto e si deve risalire, pertanto, per ogni esame, allo Statuto di Borso del 1456, stampato a Ferrara nel 1476, dal titolo « *Statuta civitatis Ferrariae* ».

Statuto di Borso

Le materie trattate si differenziano dai precedenti Statuti, di cui è, evidentemente, non solo una « revisione », ma un completo riordinamento ed aggiornamento. Rispetto a quello di Obizzo II troviamo più sviluppata la parte riguardante l'agricoltura, specialmente le norme relative alle coltivazioni ed alle lavorazioni dei terreni, che prima non risulta che fossero state trattate.

Viene fatta la distinzione in terre *mazatiche* e *restipulatorie*. Le prime dovevano essere arate almeno cinque volte, compresa la semina. Il Niccolini si è soffermato su tale denominazione ed ha supposto che potessero essere i terreni affinati, prima della semina, con la battitura delle mazze. Pratica che venne usata fino a non molti anni fa per i terreni molto argillosi. Ma forse le terre *mazatiche* erano quelle tenute a riposo, cioè lasciate a maggese, da cui la corruzione in dialetto « mazes », poi latinizzata in mazatica. Oppure si doveva trattare delle terre destinate alle semine di primavera, dette, in quei tempi « marzatiche ». Si può pensare che sia stato un errore di stampa sfuggito e poi sempre ripetuto? (2)

Le terre *restipulatorie* erano quelle in cui venivano applicate soltanto tre lavorazioni, perchè in esse si effettuava un ristoppio (*stoppie* in latino *stipule*) che poteva essere non soltanto di cereali, grano, avena od orzo, ma di altre specie.

Forse è stata la prima fase della costituzione di quelli che più tardi costituirono i classici *avanzoni* ferraresi, che troviamo ben delineati anche nel vicino bolognese all'inizio del Sec. XVII (3).

Le cinque arature erano quelle adottate dai più lontani tempi e descritte dai georgici latini per la preparazione razionale dei terreni, specialmente di quelli lasciati precedentemente a riposo. Esse continuarono ad essere adottate fino al secolo XIX e vennero abbandonate soltanto quando furono perfezionati gli aratri in ferro, coi quali si poterono eseguire arature più profonde per le colture primaverili, dette anche da rinnovo. In particolare quelle della canapa che, certamente, nel ferrarese non potè trovare un notevole sviluppo finchè si dovette adottare soltanto la vangatura, difettando troppo di mano d'opera in unità aziendali piuttosto vaste.

Così negli Statuti erano stabiliti, in maniera precisa, i modi e le forme per arare e coltivare le terre, da parte dei lavoratori e dei coloni parziari.

Non si trovano più i capitoli relativi agli *de aggeribus*, che erano invece molto sviluppati nello Statuto di Obizzo II. Forse tale materia venne trattata in regolamenti a se stanti. Circa alla metà del sec. XV ne fanno testimonianza gli « *Statuta Communis Ferrariae ad offitium argerum* » di cui demmo precedentemente notizia.

Soltanto verso la fine del sec. XVI vennero emanati da Alfonso II, Duca di Ferrara, Modena e Reggio, gli « *Ordini e Provvisioni sopra i Lavorieri di Po et uffiziali a quelli deputati* », stampati nel 1580, nei quali sono trattate tutte le norme tecniche ed amministrative relative all'ordinamento idraulico del Po, dei suoi affluenti e della rete scolante delle campagne ferraresi (4).

Tra gli oggetti più notevoli dei quali si occupa lo Statuto di Borso, come ricorda il Laderchi, è l'importantissima Bolla di Papa Bonifazio IX con la regolamentazione di tutta la materia sulle enfiteusi ecclesiastiche e con le interpretazioni alla medesima sottoposte dai sapienti o statutarî della città (5). Le principali disposizioni della Bolla possono così compendiarsi: I beni enfiteutici spettanti a Chiese e Luoghi pii del ferrarese furono parificati agli allodiali e dichiarati ereditari e liberi. Erano quindi capaci di vendita, o, in qualsiasi altro modo, potevano essere alienati, obbligati ed ipotecati, così per atti fra vivi come a causa di morte, salvo sempre il diretto dominio della Chiesa o Pio Luogo direttario. Era vietata solamente l'alienazione a persone proibite, quali erano appunto le Chiese, i Luoghi pii, le Corporazioni religiose, i Collegi e qualunque istituzione avente ragione di mano morta. In caso di successione intestata erano chiamati all'enfiteusi gli eredi di legge, con l'obbligo soltanto di aumentare il canone di dieci soldi ferrarini. L'obbligo della Chiesa direttaria di rinnovare l'investitura a nuovi acquirenti o successori, non compresi nell'enfiteusi, veniva soddisfatta col pagamento di un laudemio del 5 per cento sul giusto valore del fondo.

Era escluso qualunque caso di devoluzione o caducità per non pagamento di canoni od investitura non presa, e surrogata alla caducità la pena del pagamento del doppio canone. Era poi imposto l'obbligo a tutti i successori di rinnovare la loro investitura entro un anno, a norma della Bolla, pagando venti soldi ferrarini, se erano già investiti, invece il laudemio del 5 per cento se non lo erano. In caso di inadempienza era prevista la caducità, ma non allo scopo di trarre alla Chiesa direttaria il possesso dei beni, bensì con l'obbligo d'investirne un altro cittadino ferrarese, con l'aumento del canone di dieci ferrarini.

Tali disposizioni hanno avuto grande importanza nell'economia agraria del ferrarese e sono state oggetto di numerose interpretazioni da parte degli *statutarî*, per dirimere le numerose liti che nacquerò dalla loro applicazione. Talchè nel 1619 Paolo V

emanò una Bolla che confermava quella di Bonifacio IX ed approvava quasi per intero le interpretazioni e le dichiarazioni degli statutarîi ferraresi.

Statuto di Ercole II d'Este

Ercole II d'Este pubblicò gli « *Statuta provisiones et Ordinaamenta Magnificae Civitatis Ferrariae, nuper reformata cum novissimis Provisionibus pro litium diuturnitatibus praecidendis* - Anno DO. MDXXXIII. Lo Statuto consta di XII Libri, con appendice di nuove riformazioni e provvisioni emanate dal Duca Ercole II. Come disposizione delle materie trattate, diversifica dal precedente Statuto di Borso del 1456, pubblicato nel 1476. Molti dei capitoli del Libro V sono stati distinti in nuovi Libri, pur trattando le stesse materie.

Importanti sono i capitoli che riguardano l'agricoltura, a cominciare dal Libro II dove sono trattate questioni riguardanti le proprietà delle possessioni ed i rapporti fra proprietari, lavoratori ed aventi diritto per eredità o controversia. Sempre nello stesso Libro sono presi in considerazione i rapporti fra proprietari del terreno e quelli del bestiame. Molto interessanti i lineamenti del contratto di *socida* che nello Statuto di Obizzo II è ricordato solo per gli ovini.

Indubbiamente il contratto di lavorazione al mezzo (mezzadria) si era molto diffuso nei secoli XV e XVI, la estesa e particolareggiata norma statutaria lo sta a dimostrare chiaramente. Anche in questo Statuto sono riportate le disposizioni della Bolla di Bonifazio IX.

Nel libro III, detto dei Malefici, sono da tener presenti le pene che venivano comminate a coloro che commettevano furti di pietre o di legname nelle rive dei fiumi, che dovevano servire per il consolidamento dei loro argini; per chi catturava colombi domestici e per chi macerava lino o canapa in acque ferme.

Molto importante è il Libro IV dove è prevista la nomina dei *notari*, *caverzellani*, *saltuari* con l'indicazione delle loro incombenze e delle remunerazioni. Evidentemente si era consolidata tutta l'organizzazione amministrativa e penale per la difesa della proprietà e della conduzione agricola. In modo particolare veniva stabilita la tutela delle singole colture dai danni causati dal bestiame brado e da quello posseduto dai lavoratori. Le pene comminate sono di notevole importo, tali da ridurre, se non eliminare, i danni causati da persone e da animali che venivano largamente denunciati. Anche il Comune di Ferrara ed i Saltuari dovevano pagare per i danni del bestiame di passaggio nelle proprietà private e così pure per i carri e qualunque veicolo che danneggiasse terreni seminativi od a prato.

Nel Libro V non si trova nulla di particolare interesse per l'agricoltura.

Nel Libro VI è richiamata la massima attenzione per le norme che riguardano gli Uffici delle biade. Nelle provvisioni si dettano le norme per il giuramento del Giudice delle biade e si fissano i termini per il suo intervento per tutti i mezzi produttivi e le derrate agricole. Interessantissimo è il capitolo riguardante il modo ed i sistemi per l'aratura del terreno e per la sua coltivazione, nei rapporti con i lavoratori ed i coloni parziari. Vi sono indicati i termini e le procedure per le controversie che sorgono fra i proprietari ed i contadini circa la coltivazione del terreno, che venivano risolte, secondo le norme fissate, dal Giudice preposto al tribunale delle biade. Di grande interesse è anche il riferimento alle singole colture; ne vengono citate parecchie, più di quelle ricordate dal Niccolini: il frumento, che doveva essere quello più estesamente coltivato, l'avena bianca, la spelta, il lino e la canapa, che viene spesso confusa col lino, che doveva essere seminata dopo quattro arature, la fava e le altre leguminose, non specificate, ma fra cui vi saranno stati compresi i fagioli dall'occhio, le lenticchie, le cicerchie, la melica o sorgo. Evidentemente il quadro delle piante coltivate non si è molto allargato rispetto a quello fatto nelle norme statutarie precedenti. Nuove colture ver-

ranno introdotte soltanto nel secolo diciassettesimo, con la diffusione delle piante di origine americana.

Vi sono però affermate pratiche di coltivazione molto importanti. Così, oltre un'aratura ripetuta ed una semina tempestiva, era stabilito che dovevano essere eseguite la zappatura e la rincalzatura, non solo, ma veniva prescritto che i seminati dovevano essere puliti dalle cattive erbe. Per la melica, pianta molto esigente di sostanza organica, la semina doveva essere effettuata in terreno letamato ed a giudizio di competenti (*probiviri*) doveva stabilirsi l'eventuale danno causato dalla coltura fatta su terreno non sufficientemente letamato. Il lavoro dell'erpicazione veniva prescritto per il frumento e gli altri cereali.

La procedura, per stabilire le inadempienze da parte dei coltivatori e le relative multe, prevedeva l'intervento del Giudice delle biade, che si valeva della perizia del caverzallano o di esperti della zona. I proprietari avevano venti giorni di tempo per ricorrere al tribunale per denunciare l'infrazione, i periti sei giorni per fare la stima del danno.

Le pene che colpivano i coltivatori trasgressori delle norme statutarie erano anche gravi, consistendo nella perdita di un quinto o di un terzo ed anche della metà della parte loro spettante. Se il colono parziario od il lavoratore avevano fatto lavorare da altri i terreni ed eseguire le semine, perdevano tutta la loro parte che andava all'effettivo lavoratore. In ogni caso la quota perduta dai coloni o dai lavoratori inadempienti andava a tutto vantaggio del proprietario « suo pro danno et interesse ». La parte perdente doveva provvedere alla spesa della perizia ed al versamento di venti soldi alla comunità di Ferrara.

Molto importante era il diritto del proprietario di far eseguire dal lavoratore o colono parziario 5 pertiche di fosse di due mani con rimondatura, per ogni moggio seminatorio e per ogni anno di lavorazione. Il lavoratore doveva piantare venticinque piante per ogni anno per ogni singolo paio di buoi. La metà della spesa dell'affossatura era pagata dal proprietario (6).

Successivamente erano stabilite le pene da farsi ai lavoratori a parte delle vigne che non le avessero arate e zappate a tempo debito, ai lavoratori al mezzo (mezzadri) che non avessero trasportato il grano di parte padronale, mietuto e trebbiato, come pure non avessero provveduto al trasporto del letame entro un miglio ed ai lavoratori che avessero portato via dall'aia il frumento e le biade senza il permesso del proprietario.

Veniva poi stabilito che il tempo della licenza da darsi dal proprietario al lavoratore, era di sei giorni prima del S. Pietro (29 giugno). Lo stesso tempo doveva prendersi il lavoratore per la disdetta del contratto. Venivano successivamente determinate le regole per la divisione del fieno e precisata la quantità che doveva restare nella possessione. E' un vero e proprio contratto agrario che viene a precisarsi. Venivano poi fissate le mercedi ed i salari che erano accordati ai mietitori, ai battitori ed ai cavallari, ai bastaroli (trasportatori a basto) che prendevano parte ai lavori di raccolta del grano.

Si precisava infine quando era valevole e legale la *jugatica* o *giovatica*. Su questo contratto è opportuno soffermarsi. Esso era già ben delineato negli Statuti di Borso del 1456 ed è pertanto di antica origine. Nelle norme statutarie del 1534 ha una forma ben precisata, ciò che denota come si fosse andato sempre più diffondendo. Consisteva nell'accordo fra contadino, proprietario degli animali da tiro, ed il proprietario del terreno, per la lavorazione dello stesso. Il compenso che i contadini ne ricevevano era di mezzo staio di frumento per il lavoro fatto da una coppia di buoi e non poteva eccedere le venti staia. Il che fa supporre che ogni coppia di buoi potesse lavorare poco più di quattro ettari di terreno. Chi riceveva il bestiame per il lavoro era obbligato a sue spese di custodirlo, governarlo e pascolarlo con ogni attenzione e di servirsene con discernimento di uomo onesto. Finiti i lavori, i buoi dovevano essere stimati di comune accordo od, in caso di divergenze, da stimatori, scelti da ambo le parti. Per lo stesso valore di stima il proprietario era tenuto a ricevere lo stesso bestiame nel caso di vendita. Fatta poi la differenza tra la stima del

capitale al principio ed alla fine del contratto, tutto il guadagno od il danno veniva diviso a metà; sempre però che il danno non fosse derivato da azione o negligenza di chi aveva avuto il bestiame in uso, nel qual caso il danno spettava soltanto a lui. Quando venivano concessi manzi da istruire al lavoro, per i primi sei mesi, non si doveva dare nulla per la *giovatica*, dopo tale periodo però valevano le norme stabilite per i bovini già addestrati.

Nel caso di infortuni, di malattie e di morte durante il contratto erano stabilite le norme cautelative per il concedente del bestiame e previste le relative penalità e sanzioni. I Giudici delle biade erano quelli cui spettava ogni decisione nelle vertenze che potevano sorgere.

Tale contratto, che è certamente di grande importanza per l'economia agricola di quei tempi, si distacca nettamente da quello di *socida*, che era contemplato negli Statuti dei secoli XV e XVI e che aveva la finalità di affidare la cura e l'accrescimento del bestiame delle diverse specie (bovina, equina, ovina e suina) ai proprietari del foraggio, di cui avevano bisogno per la loro alimentazione. Lo afferma anche il Sorbelli per l'Appennino Emiliano che riconosce nella jugatica o giovatica un contratto di locazione di bovini da lavoro (buoi, vacche sterili, manzi da domare) di durata imprevista, in cui il compenso è dato in natura, generalmente grano. Tali contratti vanno riferiti ai secoli XV e XVI, per cui è da supporre che fosse diffuso largamente nell'Emilia ed anche in altre Regioni (7).

Di esso troviamo persistenze nel bolognese nel secolo XIX ed il Poni ne considera l'importanza nel suo studio su Carlo Berti Pichat, citando le considerazioni fatte dall'Astolfi nel 1826 alla Società Agraria di Bologna (8).

Diffuso era anche per il bestiame bovino il contratto di *socida* e dalle notizie che si hanno doveva interessare molti proprietari (9).

Nello Statuto era poi stabilito che il foro ed il mercato del bestiame fosse tenuto ogni sabato a Ferrara, salvo le festività e solennità previste.

Nel VII Libro sono riportate le mercedi dei segatori, dei mietitori, degli zappatori, dei bracenti e dei bifolchi per l'aratura dei terreni e delle vigne.

Molte delle successive disposizioni in materia di agricoltura nulla rinnovano rispetto a quelle contenute nello Statuto di Obizzo II.

Statuto di Alfonso II

Nel 1567, sotto il dominio di Alfonso II, veniva operata l'ultima riforma degli Statuti estensi. Il codice denominato « *Statuta Urbis nuper reformata* - Anno Domini MDLXVII », conservava le divisioni delle materie fatte precedentemente e presentava modifiche e diverse disposizioni che però non cambiavano gran chè le codificazioni più vecchie.

Di qualche interesse è il capitolo del libro secondo alla Rubrica: « *De cambio sive permutatione facienda* ». La materia era già stata trattata negli Statuti precedenti, così in quello di Obizzo II del 1287, di Borso del 1476 e di Ercole II nel 1534. Ma mentre nel primo è soltanto delineata, nei successivi va acquistando importanza fino alla dizione più completa dello Statuto del 1567. In quest'ultimo viene anche riunita la materia sia per i terreni che per i fabbricati.

Per i terreni aratori la superficie da prendere in considerazione per l'arrotondamento è di sei staia; per i terreni a prato di dieci staia; per quelli boschivi, vallivi e pascolivi fino a venti staia; per i vigneti sei staia, mentre nei precedenti Statuti, ci riferiamo in particolare a quello di Borso del 1476, era precisato il numero di mille viti. Lo staio corrisponde a mq. 1087.

Nella norma veniva stabilito che qualora le parti confinanti non si fossero trovate d'accordo, la sentenza poteva essere fatta da due persone scelte dalle parti ed in discordia anche di esse da una terza persona. Era ammesso il ricorso per una giusta solu-

zione al Giudice degli argini della Villa in cui si doveva effettuare la permuta o l'acquisto, se il confinante che doveva cedere il terreno non poteva effettuare la permuta.

Come si vede la norma aveva acquistato una sua chiara forma e dovette avere una certa importanza, qualora si consideri che essa probabilmente doveva servire a costituire unità aziendali di una certa ampiezza, utili per un efficiente esercizio dell'agricoltura. Se poi essa abbia trovato una larga applicazione non è possibile stabilirlo. Occorrerebbe disporre di materiale che poteva essere stato oggetto di vertenze e quindi di sentenze. Ad ogni modo è significativo che essa abbia avuto una sua evoluzione attraverso i vari Statuti, ciò che starebbe a dimostrare, per lo meno, che ha avuto rilievo nell'attenzione degli Statutari. Così resterebbe provata la tesi che fosse una norma di larga applicazione, che può aver dato risultati anche notevoli nel progresso delle condizioni dell'agricoltura di quei tempi.

Dopo la devoluzione del Ducato di Ferrara alla S. Sede altre due edizioni vennero fatte degli Statuti, una nel 1624, l'altra nel 1690, tutte e due pienamente conformi alle precedenti. Si aggiunse soltanto un'appendice contenente le Costituzioni pontificie sulla istituzione del Consiglio centurale e della Rota ferrarese, i Bandi generali criminali, altri Editti del Card. Aldobrandini, primo Legato pontificio in Ferrara, la ricordata Bolla di Paolo V sulle enfiteusi ecclesiastiche, materia di grande interesse che forse riacquistava importanza in quei tempi, ed altri Brevi Pontifici. Questo per il secolo XVIII e per quello successivo.

Durante il periodo della dominazione francese, all'inizio del secolo XIX, vennero adottati nuovi Statuti municipali. Su di essi potremo intrattenerci altra volta. Ricordiamo soltanto che essi vennero aboliti all'epoca della Restaurazione del Governo Ponteficio, da Pio VII. Si fece eccezione per le parti che contenevano provvedimenti relativi alle colture del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni arrecati ai terreni e ad altre norme di carattere rurale. Venne anche concesso ai Consigli Comunali di proporre quelle modificazioni e quei miglioramenti

intorno a tali materie, che si reputassero utili agli interessi locali, in maniera da ottenere la sovrana approvazione che potesse loro accordare forza di legge. Scriveva il Laderchi, nel 1848, che sarebbe stato a desiderarsi che si fosse approfittato di una concessione così importante.

Nel territorio ferrarese altri Statuti sono stati dati in diverse epoche: a Pomposa, Lugo, Massalombarda, Cento, Argenta, Ficarolo. Un esame di essi potrà tornare molto utile per avere altre notizie sull'agricoltura. Ciò che verrà fatto altra volta.

* * *

In generale si può dire, dopo l'esame che è stato fatto degli Statuti di cui si è avuta la disponibilità, che indubbiamente molti progressi erano stati compiuti nelle procedure e nelle norme legislative, che riguardano direttamente il Diritto. Un esame fatto da specialisti porterebbe certamente a risultati veramente interessanti per l'evoluzione del Diritto agrario nel territorio ferrarese negli ultimi secoli del Medio-evo e nei primi del Rinascimento. Per quanto riguarda più strettamente il nostro esame è da considerare che per ciò che si riferisce alle norme contrattuali i passaggi sono molto lenti e non è sempre possibile coglierli nel tempo, ma è già interessante intravedere gli sviluppi che andavano assumendo i contratti di colonia parziaria nel ferrarese, predominando fin d'allora la compartecipazione ai raccolti di cereali e di leguminose, mentre si andava annunciando il contratto di *boaria*, quando ad una parte della famiglia lavoratrice venne affidata anche la custodia e l'impiego del bestiame da lavoro, superando quello di *giovatica*. Contratto, quello di *boaria*, che ebbe i suoi inizi molto avanti e certamente venne ad applicarsi con larghezza non prima del secolo XVIII (10).

Il contratto di enfiteusi deve aver avuto un'influenza notevolissima sulle condizioni dell'agricoltura fin dai tempi medioevali, quando era necessario compiere notevoli lavori di miglioramento fondiario, che riguardavano particolarmente il regime idraulico dei terreni, posti in zone largamente soggetti alle inon-

dazioni dei corsi d'acqua e all'inefficienza della rete di scolo delle acque, provenienti dai terreni più elevati o zenitali.

Pure di grande interesse sono i contratti di *socida* e di *giovatica* per l'allevamento del bestiame bovino, che dovettero assumere, specialmente quest'ultimo, una notevole importanza dal secolo XV in avanti e delineare l'inserimento del bestiame bovino da lavoro nell'azienda agraria nelle sue fasi iniziali.

Le disposizioni relative alle pratiche colturali d'obbligo per i coloni parziari e per i lavoratori agricoli, che molto avanti vennero ad identificarsi coi mezzadri veri e propri, cioè anche proprietari di metà o di tutto il bestiame, pur nell'ampiezza della loro applicazione e nella severità delle pene, a cui dovevano sottostare gli inadempienti, non sembrano costituire un elemento di grande importanza per il miglioramento dell'agricoltura. Esse sono rimaste senza modificazioni notevoli nel passare di lunghi periodi di tempo, sicchè è possibile pensare che le condizioni dell'agricoltura siano rimaste piuttosto stazionarie o, per lo meno, che il progresso sia stato molto lento, legato anche, per la diffusione della coltura promiscua che venne denominata *del pane e del vino*, all'imposizione di lavori obbligatori da parte dei lavoratori e dei compartecipanti, che venivano poi a cogliere ben poca parte dell'aumento della produzione agricola a cui avevano contribuito.

Un vero rinnovamento dell'agricoltura si è verificato soltanto nel secolo XVIII, ed è stato dapprima molto lento, poi, a seguito delle riforme illuministiche, più accelerato.

Dalle chiuse forme contrattuali di origine feudale si è passati lentamente ad altre più libere e quindi meglio rispondenti ai bisogni di un'agricoltura che doveva migliorarsi per rispondere alle diverse esigenze delle classi borghesi, a cui le nobili venivano cedendo prima l'uso della terra e poi la proprietà stessa; mentre quelle popolari, di cui la gran parte era quella dei lavoratori al mezzo, o salariati compartecipanti, od avventizi, non potevano che seguire passivamente questo passaggio e adattarsi ad esso col proprio lavoro. D'altra parte è in detto secolo che

avvenne nel ferrarese la più importante trasformazione dell'organizzazione produttiva dell'azienda agricola. Si era formata stabilmente un'unità di coltivazione, legata al tiro di bestiame ed alla sua capacità lavorativa, il *versuro*, che andrà perfezionandosi fino al secolo XX, adeguandosi al progressivo e talora notevole miglioramento della tecnica agricola, sia per quanto riguarda la lavorazione del terreno, che per la sua coltivazione con piante di gran reddito, come la canapa, che venne a trovare in quel tempo una maggiore diffusione.

Certamente erano mancate od erano state ben limitate le innovazioni od i miglioramenti tecnologici, che sono quelli più determinanti per le più intense e rapide riprese nel miglioramento delle produzioni agricole. Dalle norme statutarie esaminate nulla ci è stato possibile di cogliere in questo campo; si era rimasti sempre nella forma stretta del diritto.

Soltanto quando l'agricoltura era stata oggetto dell'interessamento di uomini più evoluti, già dalla seconda metà del secolo XVIII, qualcosa si era sciolto ed aveva dato i suoi frutti. Domenico Chendi aveva scritto nel 1761 il « Vero campagnuolo ferrarese », che è un libro di pratica agricoltura, in cui sono affermati e delineati i progressi della tecnica agraria ottenuti in un recente passato, da quando i trattatisti del '500 e del '600, riprendendosi dai testi dei georgici latini e del Pier de Crescenzo, si erano aggiornati su nuovi procedimenti ed applicazioni (11).

Nei primi decenni del secolo XIX alcuni uomini, fra cui primeggia Gaetano Recchi, cercarono di istituire a Ferrara una Società agraria, com'era stata fatta, in altri tempi, a Bologna durante la dominazione francese, e, successivamente, nello Stato Pontificio, a Pesaro ed a Ravenna (12). Difatti nel 1841 sorgeva l'Istituto agrario ferrarese, di cui si è fatta altrove la storia (13).

In questo fervore di attività il suggerimento del Laderchi, di cui abbiamo fatto cenno prima, non era più attuale; si stavano gettando veramente le fondamenta di un'agricoltura più evoluta e redditizia, meglio rispondente alle esigenze degli agricoltori e

dei contadini. Era un periodo che si chiudeva, quello delle norme statutarie, ed un altro, più vivo ed aperto, che si iniziava, per la volontà degli stessi operatori. Al progresso delle tecniche agricole doveva poi seguire necessariamente la riforma dei contratti agrari, ciò che avvenne attraverso lotte anche cruento.

Mario Zucchini

NOTE

(1) M. ZUCCHINI - *Gli Statuti e l'agricoltura ferrarese* - Rivista di Storia dell'agricoltura, Anno I, n. 1, 1961.

(2) P. NICCOLINI - *Ferrara agricola* - Ferrara 1926.

(3) E. MALVASIA - *Istruzioni di agricoltura* - Scritto nel 1609-12, pubblicato a Bologna nel 1871.

(4) *Ordini e Provvigioni sopra i lavorieri di Po ed uffiziali a quelli delegati* - Ferrara 1580.

(5) C. LADERCHI - Appendice sesta - *Lo Statuto di Ferrara, nelle Memorie per la storia di Ferrara del Frizzi* - Ferrara 1848.

(6) *La pertica ferrarese era di m. 4,038.*

(7) A. SORBELLI - *Il Comune rurale dell'Appennino emiliano nel sec. XIV e XV* - Bologna 1910.

(8) A. BERNARDY - *Il conto dei contadini di Messer Ludovico Ariosto* - Ferrara 1925, Vol. XXV Atti e Memorie della Deputazione di Storia e Patria.

(9) C. PONI - Carlo Berti - *Pichat e le campagne bolognesi (1840-48)* - Bologna 1960.

(10) M. ZUCCHINI - *Il contratto di boaria nel ferrarese nei secoli XVIII-XX* - Roma 1957.

(11) D. CHENDI - *Il vero campagnuolo ferrarese* - Ferrara 1762.

(12) G. GRABINSKI e D. ZUCCHINI - *Cenni della Società Agraria di Bologna* - Firenze 1931.

(13) M. ZUCCHINI - *Iniziative per il miglioramento dell'agricoltura della provincia di Ferrara nel secolo XIX* - Ferrara 1952.